

ALLEGATO "A" AL N. 76439/21386 DI REP.

**TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA**

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Porto Mantovano (MN) la Società cooperativa denominata "MIRABILIA HOMINIS società cooperativa sociale – ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie, e rappresentanze anche altrove, in Italia e/o all'estero.

La società potrà istituire ed eventualmente depositare marchi, brevetti e denominazioni commerciali da utilizzare per promuovere le proprie attività.

Essa potrà, con delibera o decisione dell'Organo Amministrativo, aderire ad associazioni nazionali e/o internazionali di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo ed a organismi provinciali delle stesse, nonché ad altre associazioni di categoria o altri enti ed organismi associativi, sia locali che nazionali od internazionali.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II
SCOPO – OGGETTO**

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini con l'apporto dei propri soci cooperatori ai quali intende fornire opportunità di lavoro.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e ai principi della Dottrina sociale della Chiesa Cattolica ed in rapporto ad essi

agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la sussidiarietà, la promozione della persona e il rispetto della sua dignità, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'apertura alla cittadinanza internazionale, il dialogo con le diverse culture e la loro valorizzazione, un equilibrato rapporto con lo Stato, le istituzioni pubbliche, la Chiesa Cattolica e i suoi organismi diocesani territoriali; la stessa cooperativa dichiara l'intenzione di non escludere possibili collaborazioni anche con altre religioni.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi anche di ispirazione cattolica, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile ed etica (cattolica) dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica-sussidiaria e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali; nel pieno riconoscimento e dignità della loro persona. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, mutualistici e sussidiari, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e sussidiari, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici e sussidiari, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa si propone inoltre i seguenti scopi:

a) Perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, socio - sanitari, assistenziali, educativi e di formazione professionale orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla risposta ai bisogni di persone diversamente abili, svantaggiate, con ritardi di apprendimento per cause fisiche o psichiche e in genere di persone che per qualsiasi causa, si trovino collocate ai margini della vita sociale, delle persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza. Ciò ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della Legge 08/11/1991 n°381

b) Perseguire l'inserimento occupazionale ed il miglioramento delle condizioni sociali e culturali di giovani, donne, soggetti deboli, disoccupati in cerca di lavoro, e delle persone svantaggiate, anche attraverso nuove occupazioni e nuove opportunità, innovando l'approccio alle politiche dell'occupazione, estendendo il sistema di protezione sociale secondo le direttive sociali dell'Unione Europea. Ciò ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 08/11/1991 n°381 e mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali, servizi e professionali anche di tipo protetto, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente (vedi elenco ATECO 2007).

c) Perseguire lo sviluppo umano, economico e sociale delle popolazioni che vivono in vecchie e nuove sacche di povertà, popolazioni del Sud del mondo e la cultura della solidarietà tra i popoli, avviando programmi, azioni, interventi di cooperazione e solidarietà internazionale, di cooperazione allo sviluppo, nonché azioni di sviluppo imprenditoriale sociale;

d) Promuovere in generale l'economia solidale, anche contribuendo ad ogni forma di sensibilizzazione; sostenere una cultura accogliente e rispettosa delle diversità e contribuire all'autopromozione ed all'autosviluppo delle popolazioni a basso livello di sviluppo economico, in collaborazione con le popolazioni autoctone ed in armonia con i programmi generali delle autorità locali e nel rispetto della salvaguardia dei valori propri delle comunità interessate.

e) fornire ai propri soci cooperatori, tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, occasioni di impiego e continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4) Considerato il carattere mutualistico e sussidiario della Società, così come definito all'articolo 3, nonché gli interessi dei soci ivi indicati ed i requisiti degli stessi, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le attività di seguito individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, in forma diretta e/o in appalto o convenzione o simili, con Enti Pubblici o privati in genere.

A) Per raggiungere gli scopi indicati al punto a) del precedente all'articolo 3, la Cooperativa potrà:

1.1) gestire centri di assistenza, educazione, riabilitazione, infermieristici, formazione professionale, per disabili fisici e psichici, case protette e, in generale, luoghi di accoglien-

za sia a tempo parziale che residenziali, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio anche di carattere sanitario o parasanitario; case di cura;

1.2) svolgere analoghe attività di servizio presso il domicilio degli utenti o presso presidi o strutture di ricovero pubbliche o private;

1.3) gestire centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione e dopo scuola;

1.4) svolgere servizi di housing sociale nei confronti di categorie svantaggiate e di persone emarginate, di minoranze etniche ed in generale di coloro che, per ragioni sociali, trovino difficoltà a usufruire di soluzioni abitative dignitose, in particolare donne e/o uomini soli con minori a carico;

1.5) gestire attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure entro centri terapeutici socio - assistenziali e riabilitativi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; gestire strutture pubbliche e private sanitarie, socio - sanitarie di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado di istruzione, asili, strutture protette per gli anziani e per portatori di handicap;

1.6) gestire servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, presso le strutture sanitarie pubbliche o private, presso la scuola o altre strutture di accoglienza, per disabili fisici e psichici; contribuire al recupero psichico dei degenti ed ex degenti degli ospedali psichiatrici;

1.7) organizzare e gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, portatori di handicap, nonché servizi integrati per residenze protette;

1.8) gestire attività di formazione, consulenza e organizzazione di corsi di formazione, incontri, seminari, dibattiti anche in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche o private; gestire attività di orientamento, formazione anche professionale, addestramento e aggiornamento, realizzate anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata.

1.9) gestire servizi educativi, asili nido, scuole materne convenzionate e non, promuovere l'intervento a favore delle famiglie per l'educazione del bambino, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;

1.10) promuovere l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

1.11) attivare centri di ascolto, di mediazione familiare, di supporto psicologico, per il superamento dei disagi e dei conflitti personali e relazionali;

1.12) attività di trasporto infermi per conto di enti pubblici e/o privati; attività di ambulanza;

B) Per raggiungere gli scopi indicati al punto b) del precedente articolo 3, la Cooperativa potrà:

2.1) gestire attività, in proprietà o in affitto, di aziende agricole, coltivazioni agricole, attività

di silvicoltura e di allevamento di animali, pesca e acquacoltura, nonché e di produzione prodotti animali e servizi connessi; coltivazioni di fondi destinati alla produzione di arbusti, piante anche da frutto, fiori o simili; lavorazioni agricole a favore di terzi con propri mezzi; attività di agriturismo; riproduzione delle piante;

2.2) gestire attività di raccolta, conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; attività di lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi, produzione di marmellate, succhi di frutta, olio, vino e conserve in genere;

2.3) esercitare l'attività di produzione e/o acquisto e successiva distribuzione/commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari freschi, congelati, surgelati, prodotti alimentari crudi e cotti; anche carni; di prodotti di pasticceria fresca e conservata, di semilavorati, di pane e suoi derivati e di prodotti da forno anche congelati o surgelati; attività di imballaggio e confezionamento di generi alimentari;

2.4) organizzare attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e produzione di alimenti; gestire attività di gastronomia, punti ristoro, tavola calda e/o fredda per la distribuzione di cibi e la somministrazione di bevande, anche alcoliche o superalcoliche; gestione diretta di paninoteche, pizzerie, ristoranti di cucina tradizionale italiana e/o straniera, cucina etnica, fast food;

2.5) attività di industrie tessili; attività di confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli di maglieria;

2.6) attività di fabbricazione anche artistica di prodotti in legno (mobili, strumenti musicali, oggetti vari), sughero, paglia e materiali da intreccio, carta e cartone e legno; stampa e servizi connessi alla stampa; vetro; ceramica; porcellana; gioielleria; bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose; commercio all'ingrosso e al dettaglio dei relativi prodotti anche acquistati da terzi;

2.7) esercitare attività di fabbricazione e/o di commercializzazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

2.8) attività di fabbricazione di saponi e detersivi, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici; commercio all'ingrosso e al dettaglio dei relativi prodotti e anche acquistati da terzi; attività di produzione e/o commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l'igiene personale;

2.9) attività di commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande; commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli; commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio; commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi per qualsiasi uso;

2.10) esercitare attività di commercio al dettaglio di beni alimentari e di largo consumo e affini, abbigliamento, articoli da regalo e vari, effettuate in spacci, negozi di vicinato, minimarket, supermercati, ritrovi e magazzini;

2.11) gestire attività di somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, bar, caffè, ristoranti, trattorie e spazi di ristorazione collettiva, alloggio ed ospitalità, strutture turistiche, bed and breakfast, affitta-camere, alberghi; attività di catering per eventi, banqueting; attività di gestione di distributori automatici di alimenti e bevande;

2.12) promuovere e gestire attività di raccolta rifiuti, spazzatura, raccolta foglie e differenziata, effettuare recupero e riciclaggio di materiali; assumere la gestione, la pulizia e la custodia di isole ecologiche; la sanificazione e la disinfezione delle aree circostanti i contenitori per la raccolta di carta, vetro e plastica; gestione delle reti fognarie, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero materiali, assumere la pulizia e custodia di condomini e parcheggi, nonché di locali pubblici o privati attraverso contratti e/o appalti; attività di traslochi;

2.13) gestire attività di pulizie e di sanificazione di locali in genere, di strade, magazzini, uffici, piazzali, strutture sanitarie e parasanitarie, stabilimenti, ecc. di vetrate e la pulizia di impianti industriali per conto di enti pubblici e privati; la disinfestazione, la disinfezione, la derattizzazione, la defogliazione, la sanificazione e gli interventi per la difesa dell'ambiente.

2.14) promuovere e gestire attività di manutenzione del verde pubblico e privato; progettare e realizzare parchi, giardini, tappeti erbosi, fioriere e allestimenti;

2.15) gestire attività di servizi cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni; la fornitura di ogni e qualsivoglia altro prodotto e servizio vario di natura cimiteriale;

2.16) attività di falegnameria e lavorazione del legno, anche artistico, con relativa commercializzazione;

2.17) attività di carpenteria e lavorazione del ferro anche artistico con relativa commercializzazione

2.18) lavorazione del vetro anche artistico, e realizzazioni in ceramica con relativa commercializzazione;

2.19) gestire attività di fabbricazione e/o di commercializzazione all'ingrosso e/o al dettaglio in particolare di sartorie, di calzature, abbigliamento, accessori moda, articoli da regalo e vari, prodotti tessili in genere;

2.20) attività di muratura, intonacatura e stuccatura e imbiancatura; posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili; posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate; tinteggiatura e posa in opera di vetri; altri lavori di completamento e di finitura degli edifici;

2.21) attività di demolizione e costruzione di edifici residenziali e non residenziali; costruzione di edifici residenziali e non residenziali, sviluppo di progetti immobiliari, di ingegneria civile, opere di pubblica utilità;

- 2.22) l'acquisizione, diretta o indiretta, anche in diritto di superficie o a mezzo permuta, di ogni tipologia di bene immobile, per la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il completamento e la gestione di immobili commerciali e porzioni immobiliari anche con altra destinazione, da concedere in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto;
- 2.23) installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, inclusa la manutenzione e riparazione; installazione e manutenzione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria in edifici o in altre opere di costruzione; installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- 2.24) acquistare o prendere in affitto immobili di natura commerciale per la gestione diretta di attività commerciali o da destinare in tutto o in parte alla locazione o sublocazione; acquistare, permutare, vendere, locare e trasformare tanto immobili urbani quanto immobili rustici;
- 2.25) gestire attività ed agenzie di tipo immobiliare; intermediazione, procacciamento d'affari, mediazioni in beni immobili; intermediari del commercio, agenti e rappresentanti; procacciatori d'affari, mediatori di immobili e di beni mobili;
- 2.26) gestire attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica quali impianti di biogas, biomassa e fotovoltaico; attività di produzione e commercializzazione di energia elettrica ;
- 2.27) gestire attività di commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- 2.28) gestire attività di parafarmacia; erboristerie;
- 2.29) attività di commercio al dettaglio di fiori e piante;
- 2.30) attività di produzione e di commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di bomboniere, articoli da regalo, di chincaglieria e bigiotteria, inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria, di arredi sacri, articoli religiosi; di articoli per le belle arti;
- 2.28) attività di stamperia, tipografia, rilegatura;
- 2.29) attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;
- 2.30) attività di manutenzione e riparazione di autocarri, autoveicoli e motocicli; attività di carrozzeria; riparazione e vendita pneumatici; attività di gommista;
- 2.31) attività di gestione di impianti di distribuzione carburanti; benzinai; attività di autolavaggio;
- 2.32) attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e altre macchine ed attrezzature per ufficio, accessori e qualsiasi altro articolo di informatica, comunicazione e telecomunicazione, od attrezzatura e dispositivi attinenti. Fornitura o rivendita di servizi housing-hosting per il web e tutto quanto ad esso connesso. Attività di sviluppo, studio, realizzazione e manutenzione di siti

internet, portali, blog, social network e tutto quanto ad essi riconducibile;

2.33) attività di riparazione, installazione e manutenzione di computer ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, reti atte a collegare dispositivi elettrici o elettronici;

2.34) attività di produzione e commercializzazione di software operativi o applicativi, non connesso all'edizione, attività di consulenza e formazione nel settore delle tecnologie dell'informatica, della comunicazione audio-video, della grafica e tutto quanto ad essi connessi;

2.35) gestire attività di produzione e commercializzazione cinematografica, di video e di programmi televisivi, edizione di registrazioni sonore;

2.36) gestire attività di intermediazione mobiliare, attività di intermediazione in cambi, attività di promotori finanziarie e servizi di trasferimento di denaro (money transfer);

2.37) esercitare attività degli agenti e broker delle assicurazioni (previo dovuta iscrizione all'albo di riferimento);

2.38) gestire attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie, altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

2.39) gestire attività di design di moda e design industriale ed altre attività dei disegnatori grafici e dei disegnatori tecnici; marketing; agenzie pubblicitarie; attività editoriali; di registrazioni musicali e sonore;

2.40) gestire attività di call center; elaborazione dei dati; hosting e attività connesse; portali web;

2.41) gestire lavanderie e tintorie, attività di manutenzione, deposito e custodia di pellicce e altri articoli di abbigliamento prezioso;

2.42) servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, servizi di manicure e pedicure, servizi di estetista, servizi di centri per il benessere fisico; palestre; centri fisioterapici; medicina estetica e per la salute del corpo;

2.43) gestire stabilimenti balneari e piscine, centri wellness e termali, case di vacanza marine e montane, campeggi, impianti sportivi in genere, assumendone anche lo svolgimento delle attività connesse di pulizia, sanificazione, ristorazione, lavanderia e custodia;

2.44) attività di sgombero cantine e solai; gestione di attività di mercatini di beni usati; raccolta e rivendita di mobili, abiti e qualsiasi altro oggetto usati;

2.45) attività di agenzie viaggi;

2.46) svolgere, in proprio e/o in collaborazione con altre società ed enti pubblici e privati, attività di formazione ed addestramento, anche professionale e lavorativo in generale, nei confronti delle persone, con priorità a quelle in situazione di svantaggio allo scopo di formare competenze professionali presso le comunità stesse, nonché attività di forma-

zione verso i soci e verso terzi, nell'ambito della cooperazione decentrata, della cooperazione internazionale, degli interventi svolti o progettati dalla cooperativa stessa o da terzi ed in generale della cooperazione internazionale, mettendo a disposizione le esperienze acquisite dalla società e dai propri soci;

2.47) svolgere attività di consulenza nell'ambito dei progetti di cooperazione internazionale ed in generale nell'ambito delle attività proprie delle cooperative sociali e del terzo settore, nei confronti di società, enti pubblici e privati, a carattere locale, nazionale, internazionale e sovranazionale, offrendo servizi nell'ambito della progettazione, della realizzazione, del finanziamento, della conduzione ed in generale di tutti gli aspetti delle operazioni connesse, compresa la didattica e l'informazione;

2.48) svolgere in generale programmi, azioni, interventi di cooperazione allo sviluppo, azioni di sviluppo imprenditoriale sociale;

2.49) realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali.

C) Per raggiungere in generale i propri scopi la Cooperativa potrà:

3.1) svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, compreso l'assunzione di quote di partecipazione, anche azionaria, in società di capitali;

3.2) assumere, con deliberazione del Organo Amministrativo, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad altre imprese cooperative o comunque legate al movimento cooperativo, e partecipare alla loro attività anche prestando proprie fidejussioni ad altri organismi cooperativi; dare adesioni ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;

3.3) svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di servizi, professionali, scientifiche e tecniche, nonché anche attività artistiche e sportive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3.4) favorire l'apertura di sedi per l'accoglienza e la formazione di percorsi spirituali e di evangelizzazione cattolica per giovani, coppie di fidanzati, famiglie in difficoltà e/o tutti coloro che fossero alla ricerca della propria interiorità

3.5) realizzare ed accompagnare percorsi formativi cristiani

3.6) Per il conseguimento degli scopi sociali e comunque non in contrasto con essi la cooperativa potrà inoltre compiere qualunque altra attività o iniziativa connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di carattere mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale, finanziario necessarie od utili, come, a titolo indicativo e non esaustivo:

- stipulare contratti sia attivi che passivi di compravendita, noleggio, affitto, locazione anche finanziaria, comodato e simili, ivi compresa la costituzione di diritti reali e personali relativamente a beni mobili ed immobili connessi alle attività o agli altri beni sociali;
 - conferire mandati e procure, anche con rappresentanza;
 - richiedere ed accettare contributi in conto esercizio o in conto capitale o ad altro titolo, dallo Stato Italiano, da enti pubblici, dalle Regioni o altri Enti locali e territoriali, dall'Unione Europea e da altri enti ed organismi nazionali, internazionali e sovranazionali;
 - contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring o di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito e società finanziarie;
 - acquisire partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed enti;
 - costituire altre società, acquisire azioni o partecipazioni in società per azioni, a responsabilità limitata ed altre società di ogni tipo, nazionali ed estere, nonché Gruppi Economici di Interesse Europeo (G.E.I.E.) nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- 3.7) La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/1992 n° 59 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- 3.8) la Cooperativa può raccogliere conferimenti in denaro e prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. Resta esclusa e tassativamente vietata ogni attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e comunque esclusa ogni attività di quelle di cui all'art. 1 della Legge 02/01/1991 n° 1;
- 3.9) la cooperativa può costituire ed aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, nonché a consorzi di cooperative.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le società cooperative a mutualità prevalente.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che, appartenendo alle categorie di seguito indicate, possiedano i requisiti appresso specificati:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alle attività d'impresa svolte dalla cooperativa o comunque atte al raggiungimento degli scopi sociali, o comunque possiedano i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgano la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Nei limiti fissati dalla legge potranno essere soci cooperatori anche professionisti esperti nei diversi settori di attività che la cooperativa abbia sviluppato o che, con le proprie specializzazioni, possano costituire comunque supporto diretto o indiretto alle attività ed alla stessa cooperativa, ivi compresi, ai sensi dell'art.10 della Legge 381/1991, anche gli iscritti agli albi e ruoli professionali. Nei limiti fissati dalla legge potranno essere soci cooperatori anche lavoratori tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Qualora la cooperativa svolga attività di cui alla lettera b) dell'art.1 della Legge 8 novembre 1991 n°381, sono soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, anche le persone svantaggiate, come definite ai sensi dell'art.4 comma 1° della stessa legge 381/1991 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni. In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno la quota dei lavoratori della cooperativa fissata dal comma 2° dell'art.4 della menzionata Legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e/o dalle altre eventuali norme di legge inerenti.

Potranno essere ammessi come soci anche persone fisiche che, pur essendo prive dei requisiti sopra indicati, siano dotate di una consolidata esperienza professionale nelle discipline inerenti le attività sociali e che siano perciò reputate idonee a contribuire al raggiungimento degli scopi della società.

Possono inoltre essere soci cooperatori le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,

esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche associazioni ed enti i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

La valutazione dell'idoneità e della congruità dei requisiti professionali spetta, insindacabilmente, all'Organo amministrativo il quale potrà richiedere anche documentazione aggiuntiva a quella che l'aspirante socio avrà allegato alla domanda per dimostrarne il possesso.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e/o dislocazione sul territorio delle attività svolte, siano in effettiva concorrenza con quelle esercitate dalla cooperativa, in quanto identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa. Quanto sopra secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al

rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei

precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della

domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa-

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati..

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venti giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro venti giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme

- dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
 - e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545*quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi

o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 10.000,00 (diecimila\00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;
- d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - 1 voto fino a 50.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 2 voti oltre 50.000 euro e fino a 100.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 3 voti oltre 100.000 euro e fino a 200.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 4 voti oltre 200.000 euro e fino a 300.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 5 voti oltre 300.000 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

- e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione a

semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a 1.000,00 (mille virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali

destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati

nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore, persona fisica o persona giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e ai Sindaci, se esistenti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i

Consiglieri e Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli

rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, è eletto, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dall'Assemblea che ne determina anche la composizione, monocratica o collegiale.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E' rieleggibile.

Ove l'organo di controllo venga nominato in composizione collegiale, questo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

All'organo di controllo interno in composizione monocratica si applicano, in quanto compatibili, le norme sul collegio sindacale.

L'organo di controllo interno, quando nominato, può esercitare anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge .

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina di un organo di controllo interno o la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato dall'assemblea un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.